
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Agenzie di Sicurezza Sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di Sicurezza

(controllo attività spettacolo, intrattenimento, commerciali, fieristiche,

servizi di accoglienza, guardiana e monitoraggio aree)

– in vigore dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2020 –

Codice Contratto n. 291

DICHIARAZIONE CONGIUNTA INTERPRETATIVA ART. 11

L'anno 2017, addì 19 del mese di luglio si sono incontrate le parti stipulanti del CCNL 31.5.2017 per le Agenzie di Sicurezza Sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di Sicurezza e cioè:

- **AISS** (*Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria*), rappresentata dal Presidente Cecconi Franco.
- **FEDERTERZIARIO** (*Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana*), rappresentata dal Presidente Avv. Francesco Franco.
- **CONFIMEA** (*Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'Impresa e Artigianato*), rappresentata dal Vice Presidente Dott. Aldo Romanini.
- **CONFEDERAZIONE FEDERTERZIARIO CONFIMEA** (*Rete d'Impresa*), rappresentata dal Presidente Dott. Roberto Nardella e dal Direttore Dott. Alessandro Franco.
- **FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE**, rappresentata dal Segretario Nazionale Doddi Enrico,

per sottoscrivere il presente atto, redatto a mente dell'art. 1362 alinea cod. civ.

Premesso

- che sono stati sollevati da aziende destinatarie del detto CCNL e da singoli lavoratori dubbi sulla interpretazione da darsi all'art. 11 del CCNL medesimo con riguardo al momento dell'eventuale insorgenza per le aziende dell'obbligo di corrispondere la somma del 15% della retribuzione lorda ai dipendenti a mente del 12° comma di detto articolo;
- che le parti stipulanti del contratto hanno il potere di dare interpretazione autentica delle clausole del CCNL da loro stipulato a mente dell'art. 1362 alinea cod. civ., avendo il primario diritto-dovere di chiarire agli utenti del CCNL la loro comune volontà posta alla base dell'adozione delle singole clausole e quindi la effettiva portata dispositiva di queste ultime;

tanto premesso, le parti come in epigrafe indicate, forniscono la seguente loro interpretazione autentica dell'art. 11 comma 12° del CCNL 31.5.2017.

“L’obbligo di versare ai dipendenti il 15% di maggiorazione sulle retribuzioni lorde in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi di cui ai commi 5 e 8 dell’art. 11 costituisce l’oggetto di una clausola penale (art.1382-1383 cod. civ.) pattuita dalle parti stipulanti a favore dei dipendenti delle aziende inadempienti.

Detta clausola è destinata ad operare nel caso di definitivo inadempimento di una impresa all’obbligo contributivo suddetto, e non nel caso di semplice ritardo nei pagamenti.

Si ha inadempimento definitivo e non sanabile nei seguenti casi:

- a) azienda che dichiara esplicitamente di non voler aderire all’Enbisit anche se aderente ad una delle organizzazioni datoriali stipulanti (questa volontà non è coercibile, stante la non obbligatorietà dell’adesione ad Enbisit): il 15% ai dipendenti è dovuto al momento stesso della dichiarazione di mancata adesione;*
- b) a far data dalla effettiva applicazione del contratto da parte delle imprese non aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del CCNL ma che applichino ai propri dipendenti il CCNL stesso:*

- nel momento in cui Enbisit viene a conoscenza dell’applicazione del CCNL, invierà all’azienda formale invito ad iscriversi all’Ente Bilaterale, con espresso avvertimento che, in mancanza, saranno applicate le norme di cui all’art. 11 del CCNL, ovvero l’azienda sarà dapprima messa formalmente in mora, e, trascorso il termine di 30 gg. decorrerà l’obbligo del pagamento della quota del 15% a far data dalla effettiva applicazione del contratto;*
- nel caso di aziende che abbiano aderito al contratto ma non all’ENBISIT e che manifestino la volontà di aderirvi, le stesse avranno 30 gg. per pagare eventuali quote pregresse non versate a titolo di contributo all’Ente Bilaterale, scaduto tale termine si applicherà la penale del 15%, a far data dalla effettiva applicazione del contratto.*

In entrambi i casi saranno richieste solo le quote a carico dell’azienda e non già quelle dovute dai dipendenti;

- c) impresa aderente all’Enbisit morosa nel pagamento dei contributi: essa è tenuta al pagamento della maggiorazione retributiva a far data dal 30° giorno successivo a quello della ricezione di una formale intimazione dell’Enbisit al pagamento dei contributi impagati, ai sensi dell’art. 11, 13° comma del CCNL e*

dell'art. 1219 cod. civ., rimasta senza ottemperanza. Il semplice ritardo non determina l'obbligo del versamento del 15% ai dipendenti, essendo la penale stabilita per il solo inadempimento definitivo e accertato e non per il semplice ritardo (art. 1383 cod. civ.).

Le parti stipulanti ribadiscono poi che esse non hanno mai inteso prevedere un cumulo del versamento contributivo con la maggiorazione del 15% ai lavoratori, avendo invece voluto che i due istituti fossero ad applicazione "successiva", e cioè dovendo prima sussistere l'inadempimento accertato dell'obbligazione retributiva essendo solo poi operante in via sanzionatoria e non alternativa la maggiorazione retributiva ai dipendenti. Questa è stata la comune intenzione delle parti – che qui si ribadisce – nella regolamentazione della materia oggetto del presente chiarimento interpretativo, che va a costituire parte integrante dell'art.11 del CCNL 31.5.2017 con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del contratto stesso ed efficacia anche per le situazioni pendenti a tale data.

A.I.S.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA SUSSIDIARIA	FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE	FEDERTERZIARIO
	CONFIMEA	CONFEDERAZIONE FEDERTERZIARIO-CONFIMEA

The image shows the signatures of representatives from three organizations: A.I.S.S. (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), Federazione Nazionale Ugl Sicurezza Civile, and Federterziario. Below these are the logos and names of CONFIMEA and CONFEDERAZIONE FEDERTERZIARIO-CONFIMEA.